



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 30-09-2021

OGGETTO:	Bilancio consolidato 2020. Presa d'atto irrilevanza dei bilanci di tutte le componenti del gruppo. Principio applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..
-----------------	---

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 15:50, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Straordinaria e in Prima convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle persone dei consiglieri sigg.:

ARCUTI Luigi	Presente	MUSARDO Antonio	Presente
MAURO Giovanni	Presente	BARROTTA Assunta	Presente
D'ACQUARICA Tania	Presente	CONTE Rocco Antonio	Assente
GUIDO Fernando	Presente	MAIO Pierpaolo	Presente
TRAMACERE Georgia	Presente	STIFANI Emanuela	Presente
QUIDO Clarissa	Presente	PERULLI Raffaele	Presente
PAPADIA Franco	Presente		

Partecipa la sottoscritta Dr.ssa Anna TRALDI Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale; Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne
la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole

Li,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne
la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole

Li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

RICHIAMATI gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011, come modificato dal DM 11/08/2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.103 in data 14-09-2021 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: APPROVAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020. NUOVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA IRRILEVANZA QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER TUTTE LE COMPONENTI DEL GRUPPO, con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

Denominazione degli Enti facenti parte del G.A.P.	Tipologia di Ente/Società	Quota di partecipazione dell'Ente	Partecipazione diretta	Partecipazione indiretta
Non presenti	Organismi strumentali	-----	-----	-----
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Enti strumentali partecipati	0,16%	Sì	No
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	Enti strumentali partecipati	0,68%	Sì	No
Società Consortile GAL -Porta a Levante" S.C.A.R.L.	Società Partecipate	0,50%	Sì	No
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	Società Partecipate	0,000019%	Sì	No
Non presenti	Società Controllate	=====	=====	=====

PRESO ATTO che, l'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi della Legge Regionale n. 09 del 30 maggio 2011 e s.m.i. l'Autorità idrica pugliese è soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari e l'Autorità, (ente pubblico non economico), è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; pertanto, l'Autorità Idrica Pugliese NON è una società controllata o partecipata e, ai sensi dell'art. 21 del DPCM 28/12/2011, non sussistono le condizioni per definire l'A.I.P un ente strumentale”;

DATO ATTO che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2021 il Comune di Aradeo ha rilevato che non vi sono soggetti partecipati che rientrano nell'area di consolidamento e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

VISTO l'art. 151, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 10-06-2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, redatto secondo lo schema approvato con d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall'art. 1, comma 904, legge n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli

enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

VISTO l'art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: (...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

⌘ gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

⌘ gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (Perimetro di consolidamento);

ATTESO che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel Perimetro di consolidamento in caso di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo rispetto a:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

DATO ATTO che, ai sensi del predetto principio contabile, così come aggiornato dal sopra richiamato Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, la determinazione del perimetro di consolidamento deve essere effettuata tenendo conto che:

1. «... A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione»;
2. per i casi di cui al precedente punto 1) non rileva la soglia di irrilevanza dell'1% di partecipazione, che invece opera in tutti gli altri casi;
3. per l'esercizio 2018 e successivi la partecipazione degli organismi inclusi nel Gap rispetto ai valori dell'Ente possa consentire l'esclusione dal perimetro di consolidamento, considerandosi irrilevante, se tutti e tre i valori dell'organismo partecipato relativi all'attivo, al patrimonio netto e ai ricavi caratteristici, sono inferiori al 3% per cento degli stessi valori dell'ente locale, introducendo inoltre che la valutazione di irrilevanza debba essere formulata, **per ciascuno dei parametri sopra indicati**, sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi;

per tutte le partecipazioni che non danno luogo a poteri di controllo di diritto o di fatto da parte dell'ente, attraverso la così detta influenza dominante, il consolidamento è rinviato, facendolo decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, sia per la partecipazione dirette che per quelle indirette, sempreché l'ente possa disporre *“di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”*.

PRECISATO che:

- 埧 ai fini dell'individuazione dell'elenco G.A.P. sono stati assunti i criteri indicati agli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.lgs. 118/2011;
- 埧 ai fini dell'individuazione del Perimetro di consolidamento, è stato considerato il criterio di irrilevanza che prevede che non vengano consolidati i bilanci che presentano singolarmente e nel loro complesso, per ciascun parametro, una incidenza inferiore al 3% del corrispondente valore del Comune, ovvero in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

RILEVATO che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- 埧 n. 34 del 26/09/2017 con cui è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- 埧 n. 35 del 29/11/2018 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 埧 n. 32 del 28/11/2019 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 埧 n. 36 del 14/12/2020 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Aradeo, occorre avere riguardo al principio per il quale:

- 埧 “In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di **partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata**”.

CONSIDERATO, inoltre, che:

il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) precisa che “non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione”;

le predette società non sono totalmente partecipate dalla capogruppo, non costituiscono società in house e non sono titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;

tutte le partecipazioni relative alle società sopra richiamate non danno luogo a poteri di controllo di diritto o di fatto da parte dell'ente, attraverso la così detta influenza dominante;

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Aradeo la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16/07/2020 ed è risultata come qui di seguito:

PARAMETRI	COMUNE DI ARADEO	% INCIDENZA	SOGLIA
ATTIVO PATRIMONIALE	25.816.679,72	3	774.500,39
PATRIMONIO NETTO	10.235.712,26	3	307.071,36
RICAVI CARATTERISTICI	5.901.225,32	3	177.036,75

Rilevato che gli organismi, gli enti e le società costituenti il Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune presentano una partecipazione **inferiore all'1%** e dei suddetti enti **non ve ne è alcuno** che possa rientrare nel perimetro di consolidamento, riferiti all'esercizio 2020, così come indicato nella seguente tabella:

Bilancio società/enti presenti nel Gap	% partecipazione	Valore attivo totale	Valore patrimonio netto	Valore totale ricavi caratteristici	Consolidamento
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,16%	=====	=====	=====	No (partecipazione<1%)
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	0,68%	===	===	===	No (partecipazione<1%)
Società Consortile GAL -Porta a Levante” S.C.A.R.L	0,50%	398.446	20.001	0	No (partecipazione<1%)
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	0,000019%	=====	=====	=====	No (partecipazione<1%)

VERIFICATO dunque che, in base ai suddetti principi, così come previsto dalle norme vigenti, tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Aradeo” sono escluse dal perimetro di consolidamento;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi riportati in allegato;

Con voti **FAVOREVOLI UNANIMI**, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto con deliberazione della Giunta comunale n.103 del 14-09-2021, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Aradeo”, i seguenti organismi partecipati:

Denominazione degli Enti facenti parte del G.A.P.	Tipologia di Ente/Società	Quota di partecipazione dell’Ente	Partecipazione diretta	Partecipazione indiretta
Non presenti	Organismi strumentali	-----	-----	-----
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Enti strumentali partecipati	0,16%	Sì	No
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	Enti strumentali partecipati	0,68%	Sì	No
Società Consortile GAL -Porta a Levante” S.C.A.R.L.	Società Partecipate	0,50%	Sì	No
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	Società Partecipate	0,000019%	Sì	No
Non presenti	Società Controllate	=====	=====	=====

2) **DI DARE ATTO**, altresì, che in base ai suddetti principi, così come previsto dalle norme vigenti, tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Aradeo” sono escluse dal perimetro di consolidamento, trattandosi di soggetti per i quali i bilanci non superano, singolarmente e nel loro complesso, per ciascun parametro sotto riportato:

- ☐ totale dell’attivo;
- ☐ patrimonio netto;
- ☐ totale dei ricavi caratteristici;

la soglia di rilevanza del 3%, e di soggetti per i quali le quote di partecipazione in ogni caso (salvo il caso dell’affidamento diretto) **risultano inferiori all’1% del capitale della società partecipata**;

3) **DI DICHIARARE IRRILEVANTI**, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2020 i seguenti enti/società:

- a) per bilanci che non superano, per ciascun parametro sopra riportato e previsto dalla vigente normativa, sia singolarmente che nel loro complesso, la soglia del 3% dei corrispondenti valori di bilancio del Comune di Aradeo;

b) per quote di partecipazione che in ogni caso (salvo il caso dell'affidamento diretto) risultano inferiori all'1% del capitale della società partecipata:

Bilancio società/enti presenti nel Gap	% partecipazione	Valore attivo totale	Valore patrimonio netto	Valore totale ricavi caratteristici	CONSOLIDAMENTO
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,16%	=====	=====	=====	No (partecipazione <1%)
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	0,68%	===	===	===	No (partecipazione <1%)
Società Consortile GAL "Porta a Levante" S.C.A.R.L	0,50%	398.446	20.001	0	No (partecipazione <1%)
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	0,000019%	=====	=====	=====	No (partecipazione <1%)

4) **DI DARE ATTO** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

Con successiva votazione FAVOREVOLE unanime e palese, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio
F.to Ing. Antonio MUSARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna TRALDI

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, li 07-10-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianni COLAZZO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 07-10-2021, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[] è stata trasmessa, con lettera n. in data alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2021;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO